

Esente da bollo art. 27 bis tabella allegato "B" del D.P.R. 27/10/1972 n. 642

COMUNE DI VICENZA

P.G.N. 73504/2018

ATTO DI CONCESSIONE

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì 16 maggio 2018

TRA

il Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato dal signor Di Pace dott. Ruggiero, nato a Trani (BA) il 07 febbraio 1957, Direttore del Settore Patrimonio, Espropri e Servizi Abitativi, domiciliato per la carica a Vicenza presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione P.G.N. 64153/950 del 27/04/2018

E

La Fidas Vicenza - Associazione Donatori di Sangue della Provincia di Vicenza Onlus (C.F./P.I. 80028530246), con sede a Vicenza, rappresentata dal sig. Morbin Mariano, (C.F. MRBMRN65E01L840C) nato a Vicenza (VI) il 01/05/1965, residente ad Arcugnano (VI) in Via Capitello, 22 – in qualità di Presidente

Si conviene quanto segue

1) Il Comune di Vicenza concede in uso precario alla Fidas Vicenza - Associazione Donatori di Sangue Onlus, i locali di complessivi mq 20, siti a Vicenza nell'edificio realizzato nell'ambito del "P.I.R.U.E.A. Pomari" e da destinarsi a centro servizi, Catasto Fabbricati Fg. 48, mapp. 1541 e meglio indicati nella planimetria allegata.

2) La durata della concessione in uso precario è stabilita in anni 3 (tre) a decorrere dal 1° maggio 2018, salvo disdetta da inviarsi con sei mesi di anticipo.

É escluso il rinnovo tacito.

3) Il canone di concessione annuo è stabilito in € 360,00 (trecentosessanta/00) che la concessionaria pagherà, presso la Tesoreria comunale, in due rate semestrali anticipate.

4) La concessionaria deve adibire il locale allo svolgimento delle attività di cui al proprio fine sociale. La concessionaria non può adibire il locale ad un uso diverso, pena la revoca della concessione.

5) La concessionaria non può sub concedere in tutto o in parte il locale pena la revoca della concessione.

6) La concessionaria deve presentare entro il 31 maggio di ciascun anno una relazione sulle attività svolte l'anno precedente, con indicazione del numero di soci al 31 dicembre dell'anno precedente e della frequenza di utilizzo del locale.

7) A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, la concessionaria ha versato presso la Tesoreria comunale un deposito cauzionale pari all'importo equivalente a 3/12 del canone di concessione annuo.

Qualora per qualsiasi motivo il Comune di Vicenza dovesse utilizzare la garanzia, la concessionaria dovrà ricostruirla nell'ammontare stabilito di € 90,00 entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione con cui il Comune di Vicenza l'avviserà dell'avvenuto utilizzo.

8) Durante la concessione la concessionaria deve farsi carico delle opere di piccola manutenzione ordinaria, come pure della manutenzione straordinaria che dovesse rendersi necessaria a seguito della mancata esecuzione degli interventi di piccola manutenzione ordinaria.

Durante la concessione il Comune di Vicenza si farà carico della manutenzione straordinaria e degli interventi di manutenzione ordinaria non di competenza della

concessionaria.

9) La concessionaria dichiara di aver preso visione dei locali oggetto del presente atto e di accettarli nello stato in cui si trovano.

10) La concessionaria deve farsi carico delle spese relative ai consumi di acqua, luce e gas riscaldamento e delle altre spese connesse con la gestione del locale medesimo.

11) La concessionaria dichiara di aver preso visione del locale oggetto del presente atto e di accettare il locale nello stato in cui attualmente si trova.

12) La concessionaria dichiara di essere a conoscenza che il locale fa parte di un complesso immobiliare soggetto al regime dei beni demaniali ai sensi dell'articolo 824 e seguenti del Codice Civile e che pertanto la presente concessione in uso, sottratta alle regole del diritto privato e soggetta alle norme del diritto amministrativo, ha carattere precario.

13) Il Comune di Vicenza si riserva, previo preavviso di almeno quattro mesi, di revocare la concessione per motivi di interesse pubblico. La concessione verrà revocata anche nel caso in cui la concessionaria non adempia puntualmente le obbligazioni assunte con il presente atto, in particolare il puntuale pagamento del canone di concessione e l'osservanza delle norme per l'utilizzo dei locali riportate nell'allegato al presente atto, precisato che ogni conseguenza dannosa dovrà essere risarcita dalla concessionaria.

14) La concessionaria è unica responsabile nei confronti del Comune di Vicenza per i danni arrecati al locale e alle parti comuni del complesso immobiliare dai propri soci e dalle persone cui consente l'accesso al locale.

15) Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in

relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di concessione ed unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy.

16) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della concessionaria.

Ruggiero Di Pace

Mariano Morbin

